

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

**Iscrizione N: VE23659**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale del Veneto**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, il decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali del 8 marzo 2010, n. 65, così come modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante modalità semplificata di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

**Visto**, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera c), e comma 4, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 il quale prevede che le imprese e gli enti attestano, con riferimento alle specifiche attività esercitate, quanto previsto dal predetto decreto 8 marzo 2010, n. 65, così come modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

**Visto** l'allegato "C" alla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 settembre 2014, prot. 03/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

**Rilevato** che l'impresa ha dichiarato di effettuare il deposito preliminare alla raccolta di AEE in qualità di distributore presso i luoghi comunicati e riportati sul sito [www.albonazionalegestoriambientali.it](http://www.albonazionalegestoriambientali.it)

**Rilevato** che l'impresa ha dichiarato di effettuare il deposito preliminare alla raccolta di AEE in qualità di installatore/gestore dei centri di assistenza AEE presso il luogo comunicato e riportato sul sito [www.albonazionalegestoriambientali.it](http://www.albonazionalegestoriambientali.it)

**Vista** la comunicazione dell'iscrizione presentata in data **06/08/2020** registrata al numero di protocollo **23450/2020**;

**Vista** la deliberazione della **Sezione regionale del Veneto** in data **10/09/2020**, con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria **3bis** dell'impresa;

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa

Denominazione: SANACO S.R.L.

Con Sede a: PESCONTINA (VR)

Indirizzo: VIA ALESSANDRO VOLTA, 12/A

Località: PESCONTINA

CAP: 37026

C. F.: 02566840233

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 3bis.

Inizio validità: 15/09/2020

Fine validità: 15/09/2025

**Art. 2**

*(RAEE raggruppati/trasportati e veicoli utilizzabili)*

**In qualità di**

- Distributore di AEE

---

SANACO S.R.L.

Numero Iscrizione VE23659

**Prot. n.26681/2020 del 15/09/2020**

Provvedimento di Iscrizione Cat. 3-bis



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

(il luogo di deposito preliminare alla raccolta è riportato sul sito [www.albonazionalegestoriambientali.it](http://www.albonazionalegestoriambientali.it))

- domestici
- professionali
- Installatore/gestore di centri di assistenza di AEE
  - domestici
  - professionali

per effettuare le attività di:

- Deposito preliminare alla raccolta di RAEE
  - domestici
  - professionali
- Trasporto di RAEE
  - domestici
  - professionali

**Tipologie RAEE raggruppati/trasportati**

Tipologie di cui all'allegato IV del D.lgs. 49/2014	
1.1	Frigoriferi
1.2	congelatori
1.3	apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi
1.4	condizionatori, deumidificatori, pompe di calore
1.6	altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua
3.1	Tubi fluorescenti
3.2	lampade fluorescenti compatte
3.3	lampade fluorescenti
3.4	lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione
3.5	LED
4.11	grandi dispositivi medici
4.12	grandi strumenti di monitoraggio e di controllo
5.13	bilance
5.21	rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo

**Codici elenco europeo rifiuti raggruppati/trasportati**

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti
--

Domestici	
20.01.21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20.01.23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

Professionali	
16.02.11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16.02.13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (3) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12
16.02.14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

**Veicoli utilizzabili:**

SANACO S.R.L.  
Numero Iscrizione VE23659  
Provvedimento di Iscrizione Cat. 3-bis

Prot. n.26681/2020 del 15/09/2020



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

Targa: **FD145JH** **uso proprio esente licenza**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: VF12FL30255061937  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FD866JJ** **uso proprio esente licenza**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: VF12FL30255061936  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FW053WB** **uso proprio esente licenza**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: WF0XXXTTGXKL49539  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FX791KD**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: WDF44760113622932  
Titolo di disponibilità: Locazione  
Data scadenza: 23/06/2024

Targa: **FX792KD**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: WDF44760113622841  
Titolo di disponibilità: Locazione  
Data scadenza: 24/06/2024

Targa: **FX793KD**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: WDF44760113622306  
Titolo di disponibilità: Locazione  
Data scadenza: 23/06/2023

Targa: **FX830CD**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: WDF44760113605679  
Titolo di disponibilità: Locazione  
Data scadenza: 16/05/2023

**Art. 3**  
*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione e delle disposizioni del Decreto n. 65 dell'8 marzo 2010;
3. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione

---

SANACO S.R.L.  
Numero Iscrizione VE23659  
Provvedimento di Iscrizione Cat. 3-bis

**Prot. n.26681/2020 del 15/09/2020**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

- dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49
  5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
  6. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
    - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
    - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
    - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
  7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
  8. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose  
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
    - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
    - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.  
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
  9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
  10. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
  11. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 65 dell'8 marzo 2010, così come modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.
  12. Nel caso in cui l'impresa effettui l'attività di deposito preliminare alla raccolta per il successivo trasporto ai centri di raccolta RAEE, devono essere rispettate le disposizioni previste all'art.11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

**Art. 4**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in

SANACO S.R.L.

Numero Iscrizione VE23659

Prot. n.26681/2020 del 15/09/2020

Provvedimento di Iscrizione Cat. 3-bis



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Mestre, 15/09/2020

Il Segretario  
- Marco Casadei -

Il Presidente  
- Siro Martin -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n.34418 del 08/07/2015 )**

